

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

**CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI
IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NELLA COMUNITÀ VALSUGANA E
TESINO E NELLA COMUNITÀ DI PRIMIERO TRASFERITISI TEMPORANEAMENTE E/O I QUALI,
PER RAGIONI DI COLLOCAZIONE GEOGRAFICA O DI MAGGIOR VICINANZA AI SERVIZI,
NECESSITINO DI PRESTAZIONI RESE DA UNA DELLE DUE COMUNITÀ
VALEVOLE DAL 01/01/2026 AL 31/12/2030**

Tra i Signori:

- dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a *** (**) il *** la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, con sede in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana - P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229, nella sua qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale della Comunità medesima, giusto decreto del Presidente della Comunità n. ** di data **;

e

- dott.ssa **Michela Tomas**, nata a *** (**) il ***, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità di Primiero, con sede in Via Roma n. 19 a Tonadico – P. IVA e Codice fiscale 02146500224, nella sua qualità di Responsabile del Settore Sociale della Comunità medesima, giusto decreto del Presidente della Comunità n. ** di data **.

Premesso che:

- che nell'anno 2015 i Responsabili dei Servizi socio-assistenziali delle Comunità/Territorio Valle dell'Adige hanno redatto l'“*Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali da parte delle Comunità*” che è stato successivamente sottoscritto da parte di tutti i Presidenti/Sindaco;
- lo stesso ha lo scopo di definire schematicamente le modalità di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali da parte delle Comunità/Territorio Valle dell'Adige, tenuto conto della specifica tipologia d'utenza che si rivolge ai Servizi sociali territoriali e della necessità di assicurare una continuità nella presa in carico;
- risulta necessario provvedere alla definizione di accordi formali tra la Comunità Valsugana e

Tesino e la Comunità di Primiero, al fine di disciplinare le modalità d'assunzione degli oneri relativi alla fruizione di Servizi da parte di persone residenti in uno dei due Enti, che usufruiscono temporaneamente di prestazioni erogate da parte dell'altro Ente o i quali, per ragioni di collocazione geografica o di maggior vicinanza ai Servizi, necessitano di prestazioni rese da una delle due Comunità;

- a seguito della riforma istituzionale, la Provincia autonoma di Trento ha apportato delle significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo per l'anno di riferimento un *budget* definito per ciascun Ente, che determina la necessità di valutare specificamente ogni situazione di passaggio di casi da un Ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi;
- l'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità di arrivo della possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte della Comunità di provenienza, a favore della persona trasferitasi temporaneamente o che, per ragioni di collocazione geografica o di maggior vicinanza ai Servizi, necessita di prestazioni rese da una delle due Comunità, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie. L'effettiva erogazione delle prestazioni avrà luogo solo a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Oggetto ed individuazione dei contraenti

La Comunità Valsugana e Tesino e la Comunità di Primiero s'impegnano, in base a prassi già consolidate ed a seguito di formale richiesta reciproca, a seguire ed erogare Servizi di natura socio-assistenziale o socio-educativa a favore di persone residenti nei loro territori di riferimento e pertanto di loro competenza, che si trasferiscono temporaneamente nel territorio di competenza dell'altro Ente per motivi di carattere familiare, di vacanza, di assistenza, ecc.. o i quali, per ragioni di collocazione geografica o di maggior vicinanza ai Servizi, necessitano di prestazioni rese da una delle due Comunità.

Detti trasferimenti/richiesta di Servizi in relazione alla maggior vicinanza all'altro territorio dovranno essere anticipatamente concordati tra i due Enti in questione, definendo:

- lo specifico progetto d'aiuto e di presa in carico temporanea;
- l'attivazione di servizi e prestazioni a favore della persona interessata;
- le modalità di erogazione di tali servizi/prestazioni;

- l'assunzione degli eventuali impegni di spesa e di liquidazione/pagamento.

Di norma le spese per i Servizi da attivare in relazione al progetto di aiuto concordato saranno assunte dalla Comunità territorialmente competente per l'utente secondo il criterio della residenza, fatta salva la possibilità di concordare che esse possano essere inizialmente assunte da parte della Comunità che ne assicura l'erogazione, con rimborso da parte dell'altro Ente, competente territorialmente.

In tal caso la Comunità che eroga temporaneamente i Servizi concordati a favore della persona, sosterrà direttamente le spese correlate alle prestazioni, richiedendone successivamente il rimborso alla Comunità territorialmente competente, previa assunzione dei relativi provvedimenti per la copertura della spesa da parte della Comunità territorialmente competente.

Il progetto di aiuto ed i conseguenti provvedimenti di impegno potranno prevedere anche accordi per l'assunzione diretta della spesa da parte della Comunità territorialmente competente con accordi diretti con i fornitori dell'altro Ente.

La quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i Servizi fruiti continuerà ad essere addebitata e introitata direttamente da parte della Comunità territorialmente competente, che rimarrà competente anche per gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi.

Eventuali ulteriori interventi a favore della persona trasferitasi temporaneamente/che usufruisce di Servizi in relazione alla maggior vicinanza all'altro territorio potranno essere attivati dalla Comunità interessata, unicamente a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte della Comunità territorialmente competente, con assunzione diretta della spesa a carico del Bilancio di quest'ultima ed accertamento delle quote di compartecipazione alla spesa a carico della persona, se previste.

Articolo 2

Corrispettivi

I Servizi attivati da parte della Comunità interessata saranno quelli anticipatamente concordati e previsti dal provvedimento di assunzione della spesa, redatto in base al progetto di aiuto elaborato a favore della persona in parola.

Gli importi dovuti potranno essere aggiornati, successivamente alla stipula della presente convenzione, previo scambio di corrispondenza tra le Parti, in modo da garantire l'effettiva sostenibilità dei costi e l'adeguamento dei relativi impegni di spesa da parte della Comunità, tenuto conto dei costi che i fornitori dei servizi dovranno effettivamente sostenere per

l'erogazione del servizio di cui al presente atto (ad. es. in relazione ai rinnovi dei contratti per il servizio di ristorazione).

Per quanto attiene al Servizio sociale professionale, nessun onere di natura finanziaria sarà dovuto reciprocamente da parte della Comunità Valsugana e Tesino e della Comunità di Primiero, stante i positivi rapporti di mutuo supporto in occasione di passaggio di casi tra i rispettivi Enti.

I Servizi a favore della persona trasferitasi temporaneamente/che usufruisce di Servizi in relazione alla maggior vicinanza all'altro territorio potranno essere erogati da parte della Comunità interessata anche a mezzo di propri soggetti terzi convenzionati, incaricati di svolgere l'intervento di cui trattasi, a favore della persona in parola.

L'impegno delle spese e l'accertamento delle entrate inerenti le prestazioni erogate a favore della persona trasferitasi temporaneamente/che usufruisce di Servizi in relazione alla maggior vicinanza all'altro territorio verranno assunti direttamente da parte della Comunità territorialmente competente, con apposito provvedimento.

La presente convenzione non è soggetta agli obblighi di tracciabilità, in quanto rientrante in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le Amministrazioni coinvolte e in quanto atto concluso con un ente pubblico.

Articolo 3

Modalità di rimborso delle spese

Il pagamento del rimborso delle spese di cui all'art. 2 dovrà essere effettuato dalla Comunità territorialmente competente per i casi trasferitisi temporaneamente/che usufruiscono di Servizi in relazione alla maggior vicinanza all'altro territorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura emessa da parte della Comunità interessata che ha erogato le prestazioni, attestata dal protocollo della Comunità territorialmente competente, fattura che deve essere corredata dalla specificazione delle spese sostenute con riferimento alla presente convenzione (numero e tipologia delle prestazioni erogate).

Articolo 4

Durata

La presente convenzione ha durata **dal 01/01/2026 al 31/12/2030**, fatta salva la possibilità di recesso delle parti, che dovrà avvenire attraverso l'invio di lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) o qualsiasi altro mezzo atto a certificare la tracciabilità della ricezione da parte dell'altro contraente ed avrà effetto a partire dal sessantesimo giorno

successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

Articolo 5

Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali

ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

Le Parti sono tenute in solido, con i propri dipendenti e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verranno a conoscenza nell'espletamento del Servizio oggetto del presente atto, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti gli utenti e le Comunità medesime.

Le Parti s'impegnano a trattare i dati degli utenti secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e del più recente Regolamento UE 2016/679 ed è nominata dalla Comunità quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del Servizio.

Nell'ambito dell'attività oggetto del presente atto entrambe le Comunità potranno venire a conoscenza e trattare dati personali relativi agli utenti dei rispettivi Servizi sociali.

I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità del Servizio.

Entrambe le Comunità, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, hanno il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità di riferimento, in qualità di Titolare del trattamento.

In tal senso si rinvia anche allo specifico incarico di trattamento dei dati per quanto attiene i dati che verranno forniti con riferimento alla presente convenzione.

Articolo 6

Spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. ai sensi dell'art. 4, parte II delle Tariffe del T.U. dell'imposta di registro D.P.R. 131/1986 ed è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra enti pubblici (art. 16 Tabelle allegato B del D.P.R. 642/1972).

Art. 7

Vincoli

Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione della presente convenzione, sono valide ed efficaci tra le Parti.

I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna,

tutte le condizioni del presente atto.

Art. 8

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia non sanata, è competente il Foro di Trento.

Art. 9

Domicilio

Ai fini del presente atto le Parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi 1 – 38051 Borgo Valsugana.

Il presente atto viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale dello stesso.

Per la Comunità di Primiero
La Responsabile
del Servizio Sociale
Dott.ssa Michela Tomas

Per la Comunità Valsugana e Tesino
La Responsabile
del Settore socio-assistenziale
Dott.ssa Maria Angela Zadra